

Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

Art. 44 bis

(Destinazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014) (1)

1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017